



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

142ª Seduta pubblica – Mercoledì 31 luglio 2024

Deliberazione n. 60

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE CONSIGLIERE BIGON, LUISETTO E CAMANI RELATIVO A “*LA GIUNTA ESERCITI LE SUE PREROGATIVE PER ESTENDERE I DIVIETI DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE E COMBATTERE IL FENOMENO DEL BRACCONAGGIO*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO A “REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA”.

(Proposta di regolamento regionale n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- il Lago di Garda costituisce un patrimonio idrico, economico e ambientale fondamentale non solo a livello regionale, ma anche a livello italiano ed europeo. Un patrimonio già oggi gravato sia dagli effetti dei cambiamenti climatici sia dalle numerose pressioni antropiche che insistono su di esso: dal turismo di massa agli episodi di inquinamento, fino ai prelievi idrici per scopi industriali e agricoli;
- l’equilibrio dell’ecosistema del Lago di Garda, inoltre, risulta minacciato anche dalla presenza di specie aliene, quali il pesce siluro, e da frequenti episodi di bracconaggio. Basti pensare che, nel 2023, sono state dodici le reti recuperate, ma altrettante sono già state portate in superficie da inizio anno. Si tratta di reti più grandi del consentito in altezza – tre metri e non due – con una maglia più piccola rispetto a quella regolare – 35 millimetri contro 37 – e non sono solo dannose per le specie ittiche, ma costituiscono anche un rischio per i bagnanti e le imbarcazioni;

EVIDENZIATO che i pescatori sul Lago di Garda lamentano una consistente riduzione del pescato; ciò ha spinto diversi professionisti a cercare una nuova occupazione;

RILEVATO CHE:

- il nuovo Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda prevede, all’articolo 10, una revisione dei periodi di divieto di pesca delle specie ittiche, al fine di consentirne il ripopolamento a seguito dello spostamento dei cicli riproduttivi a causa dei cambiamenti climatici;

- l'articolo 9 di cui al presente regolamento prevede che: "1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Giunta regionale può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.
2. La Giunta regionale, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 6, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 13.
3. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione. (...);

CONSIDERATO che la tutela dell'ecosistema lacustre dovrebbe essere una priorità per la Regione del Veneto, anche in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici che già oggi stanno producendo effetti visibili sulla fauna e le caratteristiche del Lago di Garda;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad adottare adeguate misure per prevenire e limitare il fenomeno del bracconaggio presso il Lago di Garda.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti